

Don Bruno Fabio Pighin è tra gli otto studiosi al mondo che hanno riformato il sistema penale cattolico. Prevaricazioni, illeciti economici, crimini contro la vita, abusi: per molti reati le pene sono state inasprite

Il monsignore esperto di diritto che ha elaborato il codice vaticano

FRILILISSETTO

L 8 dicembre entra in vigore il nuovo sistema penale per la comunità cattolica del mondo, promulgato da papa Francesco il primo giugno, intitolato "Le sanzioni penali nella Chiesa". Si tratta di una riforma radicale rispetto alla normativa del 1983, che intende ripulire e prevenire con decisione gli "schizzi di fango" che hanno sporcato il corpo ecclesiale.

La stesura del nuovo "codice penale" è durata oltre dieci anni – già Benedetto XVI capì che il sistema era lacunoso – ed è stata affidata a otto esperti in materia. Uno è il pordenonese Bruno Fabio Pighin, ordinario di diritto penale nella Facoltà di diritto canonico di Venezia. A differenza degli altri sette periti, monsignor Pighin non si è limitato a dare il suo apporto alla nuova legislazione, ma ha scritto il primo volume di commento scientifico alla stessa, per i tipi di Marcianum Press (Venezia). Oltre 660 pagine che serviranno da manuale per gli studi universitari in materia e per gli operatori dei tribunali ecclesiastici impegnati nei processi penali che si annunciano numerosi, visto il grande aumento dei delitti configurati nel nuovo codice canonico. L'opera sarà presentata a Venezia il 15 dicembre alla Facoltà veneziana, nel palazzo del Longhena.

Che cosa ha indotto il papa a cambiare l'intero sistema penale della Chiesa cattolica?

«Negli ultimi decenni si sono evidenziati spesso nella comunità ecclesiale crimini scandalosi. Di fronte a tale "marcio", purtroppo i vescovi e i tribunali ecclesiastici non hanno dato una risposta pronta ed efficace per molteplici cause. Si è diffusa, da un lato, la convinzione infondata che ritiene il ricorso a sanzioni penali incompatibile con

la carità cristiana. Questo ha provocato un disorientamento generale. Da un altro lato, il vecchio sistema penale si è rivelato del tutto inadeguato ad arginare tempestivamente le condotte maligne e a sanare le infezioni delittuose. Impreparazione e negligenza sono state complicità di effetti negativi e persino fallimentari in materia».

Quali sono gli obiettivi del sistema penale che sta per entrare in vigore?

«Il nuovo assetto penale canonico mira, anzitutto, a ricomporre con tempestività la giustizia infranta dai colpevoli, imponendo pene proporzionate alla gravità dei delitti commessi. Ma aggiunge pure la necessità per i delinquenti di risarcire i danni morali e materiali eventualmente provocati. Inoltre, si propone l'emendamento del reo, cosa augurabile ma non sempre raggiungibile. Infine, intende riparare gli scandali nell'opinione pubblica, operazione di esito più incerto e più remoto, ma indispensabile. In sostanza, le nuove norme penali sono rese applicabili più agevolmente; e l'autorità incaricata di applicarle, se non lo facesse, dovrà pagarne le conseguenze per omissione di atti dovuti».

A chi è rivolta la riforma del diritto penale della Chiesa e per quali delitti?

«La nuova normativa riguarda tutti i fedeli che hanno commesso delitti previsti dalle leggi canoniche. Quindi è rivolta non solo al clero, non solo ai membri di istituti religiosi, ma anche ai fedeli laici. Le figure di reato sono molto aumentate di numero e di specie: vanno dai delitti contro la fede e l'unità della Chiesa a quelli contro le autorità della stessa, agli abusi nell'esercizio degli incarichi. Questi ultimi comprendono anche prevaricazioni in campo pastorale ed illeciti in ambito economico, prima quasi totalmente assenti, a tutela dei beni patrimoniali della comunità. Seguono i delitti contro i sacramenti: ad esempio, la violazione del segre-

to legato alla confessione, la profanazione delle specie eucaristiche, l'attentata ordinazione sacra di una donna, eccetera. Sono sanzionati poi i delitti di falso e di sfregio della buona fama. Sono inasprite le pene per le trasgressioni degli obblighi speciali del clero. Una grossa novità è rappresentata dai crimini contro la vita, la persona e la libertà umana. I minori e gli equiparati ad essi ora sono ampiamente protetti da abusi sia sessuali sia d'autorità. In questo campo non c'è ordinamento penale al mondo più severo di quello della Chiesa cattolica».

Ma la Chiesa, priva di un apparato di tipo poliziesco e carcerario, quale potere coercitivo ha?

«La Chiesa si configura come popolo di Dio, di natura diversa rispetto a quella delle varie nazioni sulla terra. Essa, a partire dai tempi apostolici, ha sviluppato una disciplina penale singolare, intonata alla sua struttura originale e alle sue finalità spirituali, fino a giungere ora a "sistema penale" del tutto peculiare. Questo non ricorre a punizioni afflittive di tipo corporale. Ciononostante, utilizza pene vere e proprie, in quanto esse privano di beni o vietano l'esercizio di alcuni diritti. Ad esempio, privare un cattolico della possibilità di accedere ai sacramenti può essere una sanzione avvertita più pesantemente di un'altra di tipo materiale. La gamma delle sanzioni contemplate dal nuovo sistema penale è molto aumentata. Comprende censure, ingiunzioni – come pagare un'amenda –, proibizioni a godere di diritti nella Chiesa, divieti di esercitare incarichi o privazione di essi. Per i ministri sacri macchiatisi di crimini abominevoli è ora prevista in molti casi la loro dimissione, cioè l'esclusione dallo stato clericale».

Pare di capire che il nuovo sistema penale consideri i delitti canonici non sullo stesso piano, ma secondo una propria "scala" di gravità.

«Sì, è prevista una categoria specifica di delitti chiamati "più gravi"

comprendente 15 reati, tra i quali figurano, ad esempio, l'abuso sessuale di minori da parte di ministri sacri e la registrazione e divulgazione con malizia dei contenuti della confessione. La loro trattazione è riservata alla Sede Apostolica e pertanto la competenza su di essi è sottratta ai tribunali inferiori. Anche altri reati, pur non essendo classificati "più gravi", sono riservati alla Santa Sede, come l'ordinazione di un vescovo senza il mandato pontificio e anche l'apostasia, l'eresia e lo scisma. Per ambedue le tipologie citate la prescrizione per l'azione criminale è fissata a venti anni. Molti altri reati si prescrivono in sette anni. Un numero ridotto di essi prevede la prescrizione in un arco temporale di tre anni. Infine, per i delitti più gravi la pena è applicata ipso facto, cioè, immediatamente al compimento del reato, anche se poi può essere dichiarata con effetti resi più pesanti».

Papa Francesco è noto per essersi fatto paladino della "misericordia". Ma questa riforma pare smentire questo suo indirizzo.

«Credo che vada intesa correttamente la linea seguita dal papa: la misericordia è una virtù essenziale che deve essere sempre testimoniata dalla Chiesa per volontà di Cristo stesso, ma non va mai disgiunta dalla giustizia. Questa seconda è un'esigenza irrinunciabile della comunità cristiana, ma pure delle eventuali vittime di delitti talvolta efferrati, persino degli stessi colpevoli che hanno bisogno della misericordia e della giusta correzione, con il ricorso a sanzioni penali, se altre misure più blande risultano inefficaci, tenendo conto che la salvezza delle anime è la legge suprema della Chiesa». —

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.



007035